

REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

- Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";
- Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - filtera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del|Presidente della



REGIONE SICILIANA

il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";

Vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone "1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni.



REGIONE SICILIANA

politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";

Visto l'art. 202 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede "Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile";

- Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti:
- Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Vista la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;

R

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

- Visto l'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7;
- Visto l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;
- Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;
- Considerato che risulta prioritario procedere all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di limitare in modo considerevole la quantità di rifiuti urbani da conferire nelle discariche presenti nel territorio regionale;
- Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente vigenza sino al 31 maggio 2016;
- Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;



REGIONE SICILIANA

- Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;
- Vista la direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle società per la regolamentazione dei rifiuti n. 7425/GAB del 22 novembre 2016;
- Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;
- Vista la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 31 maggio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che disciplina il "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006";
- Vista la nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativamente alla ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016, ha concesso la intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che "Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della



REGIONE SICILIANA

- legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio";
- Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013";
- Considerato che è in itinere la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ritenuto essenziale proseguire l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;
- Considerato che nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo aziendale previsto dalla L.R. n. 9/2010 non è possibile variare la struttura del personale delle società e consorzi d'ambito;
- Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;
- Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;
- Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;
- Vista la diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale si imponeva una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali presenti nel territorio regionale evitando qualsiasi forma di frammentazione gestionale;
- Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della

Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017 Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191



REGIONE SICILIANA

- Considerato che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente è in fase di definizione poiché gli Enti ordinariamente competenti stanno predisponendo tutti gli atti prodromici per l'avvio operativo delle Società Regolamentazione dei Rifiuti;
- Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;
- Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;
- Considerato che sulla base di quanto previsto nella L.R. n. 9/2010 i liquidatori non possono compiere atti di gestione;
- Considerato che i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti territoriali ottimali e, pertanto, le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta delle modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti stessi;
- Considerato che bisogna con urgenza attivare percorsi per velocizzare il processo di chiusura dei consorzi e società d'ambito in liquidazione;
- Considerato che non è possibile intervenire in via sostitutiva con la nomina dei commissari liquidatori poiché l'art. 19 comma 1 della L.R. n. 9/2010 consentiva all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la predetta nomina se entro trenta giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 i comuni soci non avessero provveduto;
- Considerato che ad oggi tutte le società e consorzi d'ambito hanno provveduto già da tempo ad attivare la liquidazione
- Considerato che bisogna immediatamente chiudere la fase del commissariamento straordinario delle S.R.R.;

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del/Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016



REGIONE SICILIANA

- Ritenuto opportuno sottolineare che i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 sono impropriamente utilizzati per derogare alla norma sui contratti pubblici provvedendo contestualmente ad affidamenti diretti di appalti relativi alla gestione di servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti;
- Rilevato che gli Enti deputati alla gestione dalla Legge regionale n. 9/2010 non hanno ancora attuato le procedure per consentire l'avvio operativo delle stesse Società per la regolamentazione dei rifiuti;
- Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;
- Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;
- Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede:
 "Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e
 comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata
 del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le
 competenze loro attualmente attribuite";
- Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015, reiterati con la Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, ha consentito la presentazione di alcune dotazioni organiche e di alcuni piani d'ambito;
- Ritenuto necessario continuare l'attività posta in essere dai commissari straordinari nominati in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2015;
- Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la "(...) gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la



REGIONE SICILIANA

possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio";

- Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;
- Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;
- Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 bis della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;
- **Considerato** che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;
- Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;
- Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con consequente



REGIONE SICILIANA

divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";

- 10
- Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;
- Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;
- Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;
- Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;
- Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente agli articoli 8 e 9;
- Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;
- Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nominati di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;
- Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto necessario procedere ad una temporanea reitera della scadenza del 31 gennaio 2017 per provvedere diversamente al riassetto in argomento;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

ORDINA

Articolo 1

(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, per il periodo dal 1 febbraio 2017 – 15 febbraio 2017, la reitera degli effetti della ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016 con il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga agli articoli 14 e 19

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017

191 della



REGIONE SICILIANA

comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvede inderogabilmente entro e non oltre il 15 febbraio 2017 a predisporre apposita ordinanza in aderenza agli adempimenti previsti in carico all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la ordinanza n. 27/Rif. Del 1 dicembre 2016.

Articolo 2

(Garanzia della continuità del servizio)

1. I commissari straordinari nominati presso la Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, in carica al 31 gennaio 2017 proseguono nella attività assegnata con la Ordinanza n. 27/Rif. Del 1 dicembre 2016 sino alla scadenza della proroga disposta con la presente.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti convolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

na - reitera ex art. 191

Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana (On. Rosario Crocetta)

 $\binom{13}{}$